

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Adempimento dell'ordinanza cautelare n. **4101/2019**, relativa al ricorso incardinato dinnanzi al T.A.R. del Lazio con n. R.G. **5655/2019**, nell'interesse dei Sig.ri **Pedrotti Matteo Francesco e Liberati Lorenzo** contro il Ministero dell'Interno, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza cautelare monocratica

Nell'interesse del sig. **Matteo Francesco Pedrotti (C.F.: PDRMTF92P05D969F)**, nato a Genova il 05.09.1992 e residente in Mignanego (GE) in via Giuseppe Badino n. 28 A/2 e del sig. **Lorenzo Liberati (C.F.: LBRLNZ88B26D403)**, nato ad Empoli il 26.02.1988 e residente in Montelupo Fiorentino (FI) in via Caduti sul lavoro n. 18, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti sito in Roma alla via S. Tommaso D'Aquino 47 e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 – 090/8960421 o agli indirizzi *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org, avvsantidelia@cnfpec.it;

contro

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*;

nonché

nei confronti dei controinteressati in atti;

per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui

occorrer possa,

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2019, anche nella parte in cui dispone che “*la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa,*

- limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato*", nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, che elenca i soggetti *“in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”*, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;
 - della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti *“esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare”* nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
 - della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, che elenca i soggetti che *“non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4”* nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;
 - del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 ove dispone l'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nonché del Decreto stesso seppur ad oggi non conosciuto, di convocazione dei soggetti interessati, *“ove in possesso dei suddetti requisiti”*, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, nella parte in cui impedirà a parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica;
 - dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti *“in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”* ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;
 - dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente *“Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici*

per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato", nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;
- del decreto di scorrimento degli idonei non vincitori dell'8 novembre 2018 e meglio identificato in atti anche in quanto non rispetta i nuovi requisiti legali;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti da sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica

nonché per

l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2019, anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

IN FATTO

1. Gli odierni ricorrenti sono tutti soggetti che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - e risultano attualmente collocati nella relativa graduatoria con la votazione di 9 (il ricorrente Pedrotti) e 9,125 (il sig. Liberati).

Nello specifico, in data 18 maggio 2017, il Ministero dell'Interno indiceva una procedura concorsuale pubblica volta al reclutamento di n. 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato così suddivisi:

- a) 893 posti, riservati a cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;
- b) 179 posti, per coloro che erano in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato;
- c) 76 posti, rivolti ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato.

Successivamente, con decreto del Capo della polizia n. 333-A/9802.A.2 del 27 ottobre 2017, i posti venivano ampliati di ulteriori 1055 unità che incrementavano il totale dei posti di cui alla lett. a) sino a 1.182, i posti di cui alla lett. b) in complessivi 645 e totali 276 posti relativi alla lett. c).

I requisiti di partecipazione al concorso, previsti dall'art. 4 del bando, comprendevano:

- a) *cittadinanza italiana;*
- b) *godimento dei diritti civili e politici;*
- c) *diploma di scuola secondaria di I grado, o equipollente;*
- d) *aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti;*
- e) *qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;*
- f) *idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207".*

Ammessi a partecipare alla procedura selettiva, pertanto, erano soggetti con età non superiore ai trenta anni (con possibilità di elevazione del limite, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti) ed in possesso di un diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente.

A seguito dell'espletamento della prova scritta, in data 27 ottobre 2017, venivano pubblicate tre graduatorie relative alle 3 categorie di concorsi contenenti, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ciascun candidato. Si consideravano idonei, e dunque superavano la prova, tutti i candidati con votazione non inferiore a sei decimi.

Terminati i conseguenti accertamenti psico-fisici e attitudinali, venivano poi pubblicate le graduatorie finali di merito per i soggetti di cui alla lett. b) e c), rispettivamente alla data del 16 febbraio e del 18 maggio 2018, nonché, in data 29 maggio 2018, la graduatoria finale di merito per i soggetti di cui alla lett. a), con conseguente nomina dei vincitori e relativa ammissione ai corsi di formazione.

2. In data 14 dicembre 2018, interveniva il decreto-legge n. 135 recante "*Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione*", convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che autorizzava l'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della sola graduatoria dei civili che avevano superato la prova scritta del concorso di cui alla lettera a) del bando del 18 maggio 2017. Tuttavia, il relativo art. 11, comma 2-bis, alla lettera b), disponeva una variazione dei requisiti di partecipazione alla selezione rispetto a quelli previsti per l'accesso al concorso precedente da cui sorgeva la graduatoria in scorrimento. Si consentiva infatti all'Amministrazione della pubblica sicurezza di procedere alle predette assunzioni "*limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*".

In dettaglio, l'art. 6 del d.P.R. 335/1982 prevedeva, alla lettera b), il "*limite di età non superiore a ventisei anni*" e, alla lettera d), il possesso del "*diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario*". In attuazione dell'intervento normativo, il Ministero dell'Interno adottava poi il decreto n. 13 luglio 2018, n. 103 recante "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*" che all'art.1 fissava il limite massimo dei ventisei anni per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato.

Per la partecipazione alla procedura di scorrimento per cui è causa, dunque, veniva diminuito il limite massimo di età dei partecipanti da trenta a ventisei anni e mutato il titolo di accesso nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado in luogo del diploma di scuola secondaria di primo grado previsto in precedenza, con immediata esclusione degli odierni ricorrenti, tutti idonei utilmente collocati in graduatoria ma privi dei nuovi requisiti.

Pur avendo ottenuto un punteggio molto alto alla prova scritta, dunque, i ricorrenti sono esclusi perché non in possesso dei nuovi requisiti.

Alla stregua di quanto previsto dal bando del 2017, i candidati interessati dallo scorrimento dovranno sottoporsi unicamente all'accertamento dei requisiti di efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale. Gli ammessi alla procedura, infatti, non dovranno sostenere e superare ulteriori prove attributive di un punteggio, ma saranno soggetti esclusivamente alla valutazione d'idoneità psicofisica.

3. In attuazione dell'intervento normativo, il Ministero dell'interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - emanava il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 di avvio del procedimento di scorrimento in questione e che in questa sede si impugna.

Trattasi del primo atto impugnabile emanato dall'Amministrazione dopo la pubblicazione della Legge, indicata nell'epigrafe degli atti impugnati al mero fine della proposizione della questione di costituzionalità, avanzata in seguito.

Il provvedimento amministrativo disponeva che le verifiche dei requisiti venissero effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50 – 8,875 decimi.

Secondo quanto previsto dal relativo art. 3, comma 2, detti candidati verranno individuati per fascia di voto, in ordine decrescente, tra quelli indicati in tre tabelle, formulate sulla base delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione presentata per il concorso bandito nel 2017: Tabella A per soggetti che risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio; Tabella B relativa ai soggetti esclusi dal procedimento avendo superato il previsto limite di età, anche tenendo conto del diritto all'elevazione; Tabella C con gli interessati che non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, per i quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti perché, qualora avessero svolto il servizio militare, potrebbero beneficiare dell'elevazione, fino ad un massimo di tre anni, del nuovo limite di età e, qualora avessero conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, potrebbero integrare la domanda (cfr. art. 4, decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019).

4. All'esito della verifica dei requisiti operata dall'Amministrazione, in data 23 aprile 2019, veniva pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 mediante cui venivano convocati i soggetti ammessi agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Parte integrante del decreto erano gli Allegati 1 e 2 che contenevano l'elenco di tutti gli aspiranti all'assunzione ammessi allo scorrimento con le relative date di convocazione per l'esame. Nessuno dei ricorrenti risulta esservi presente.

Atteso che la verifica dell'idoneità psicofisica aveva inizio a partire dall'**8 maggio 2019** e si prevede la conclusione dell'intera procedura entro il **2 agosto 2019**, è interesse dei ricorrenti ottenere una tutela giudiziale che consenta anche a loro di sottoporsi alle visite successive previste dagli art. 6, 7, 8, del decreto impugnato e attualmente in svolgimento.

Si evidenzia che l'esclusione dalla procedura *de qua* preclude definitivamente la possibilità per i ricorrenti di intraprendere la carriera all'interno della Polizia di Stato atteso che non potranno partecipare ad altro successivo concorso, stante la necessaria applicazione dei nuovi requisiti introdotti con d. lgs. n. 95/2017.

Mediante gli atti ed i provvedimenti impugnati, difatti, si è apportata una modifica sostanziale dei requisiti per l'assunzione in ruolo degli allievi agenti della Polizia di Stato che incide su una graduatoria già stilata, preesistente e valida; nonostante abbiano indetto lo scorrimento di tale graduatoria, dispongono tuttavia un'illegittima epurazione di coloro che hanno già svolto e brillantemente superato la prova di esame del precedente concorso, partecipandovi grazie al possesso dei requisiti originariamente richiesti. Così facendo, concretizzano una disparità di trattamento a sfavore dei più meritevoli, mediante uno scorrimento a vantaggio di soggetti con punteggi più bassi. In conclusione, i ricorrenti vantano tutti un punteggio superiore al 9,000, compreso entro lo scaglione individuato dall'Amministrazione per l'ammissione alle successive prove ed accertamenti psicofisici. Di conseguenza, parte ricorrente, se ne venisse consentita la partecipazione, verrebbe di certo selezionata per le prove successive.

Non può che palesarsi un'evidente illegittimità della Decreto impugnato e, prima ancora, della disposizione legislativa di cui è attuazione.

IN DIRITTO

I. Violazione degli articoli 2, 3, 4, 51 e 97 Cost. Violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. Violazione del principio di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Manifesta irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione del principio della certezza del diritto e della normativa comunitaria in materia. Eccesso di potere, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del principio *tempus regit actum*. Violazione della direttiva 2000/78. Interpretazione costituzionalmente orientata o in via subordinata l'illegittimità dell'art. 6, comma 2 lett. b), del D.P.R. n. 335/82 e dell'art. 4 del Bando di concorso.

I.a La novella legislativa e la violazione dei principi costituzionali.

Come rappresentato in premessa, dunque, l'Amministrazione, per procedere all'assunzione dei 1851 allievi agenti, optava per lo scorrimento della graduatoria del 2017, escludendo i ricorrenti nonostante fossero collocati in posizione utile in graduatoria (con un punteggio superiore al 9,000), a seguito di un mutamento dei criteri selettivi successivo alla redazione della graduatoria.

Il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, di indizione della nuova selezione, veniva adottato in attuazione dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 poi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; in ossequio a quanto ivi sancito, l'art. 3, comma 1 del bando dispone che l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, ovvero ad appurare che i candidati non abbiano superato i ventisei anni di età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La scelta amministrativa, tuttavia, non appare legittimata dal disposto legislativo di cui all'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 né, tanto meno, dal mero richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, in quanto entrambe le norme devono necessariamente essere costituzionalmente interpretate ed applicate nel rispetto delle norme superiori, alla luce delle censure che seguono.

In ordine alla prima disposizione, l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, appare lampante che si tratti di una c.d. legge-provvedimento che influisce a posteriori sulla posizione soggettiva dei ricorrenti. Difatti, impone chiaramente e precisamente nuovi e rigidi requisiti per la partecipazione alla procedura di assunzione con scorrimento della preesistente graduatoria, con l'effetto di escludervi coloro che hanno sostenuto (comunque meglio di altri che oggi verranno assunti) la prova scritta del precedente concorso, cui hanno potuto partecipare grazie al possesso dei criteri precedentemente fissati, e che risultano utilmente collocati nella stessa graduatoria in cui permangono in attesa di essere assunti nel triennio di relativa vigenza *ex art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001*.

Esplica dunque un effetto innovativo sugli elementi dell'età e del titolo di studio necessari per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato operando in senso peggiorativo nei riguardi di soggetti che hanno già assunto una posizione di interesse legittimo avverso la PA.

In questo senso, si palesano importanti profili di illegittimità costituzionale per manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza, desumibili dall'evidente incoerenza del provvedimento legislativo in relazione all'interesse pubblico perseguito.

In proposito, è lo stesso testo normativo ad individuare la propria *ratio* nel "*fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*".

La finalità dell'intervento legislativo è dunque soltanto quella acceleratoria, pienamente soddisfatta tramite lo strumento dello scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso; nessun riferimento si coglie, allora, in merito alla scelta legislativa di modificare i requisiti di partecipazione alla selezione che resta dunque ingiustificata ed irragionevole rispetto al fine ultimo perseguito dal legislatore e chiaramente indicato nella disposizione.

Non è dato comprenderne la motivazione e, dunque, risulta un mezzo diretto solamente ad escludere dalla selezione i soggetti che hanno dimostrato concretamente di essere i più meritevoli perché

collocati in posizione più alta in graduatoria, con voti superiori al 9,000, scaglione da cui la stessa P.A. agente dichiara di avviare lo scorrimento. In tal modo, i ricorrenti (coloro che hanno dimostrato le maggiori capacità in sede di prova) sono automaticamente esclusi ad opera della disposizione normativa censurata a favore di soggetti con voti più bassi, dunque, oggettivamente meno competenti ed idonei a ricoprire il ruolo bandito.

Ne deriva che, la lesione di parte ricorrente è direttamente riconducibile alla norma primaria in questione la quale, ferma l'eventuale interpretazione *secundum constitutionem* cui l'On.le Giudicante addivenisse, ad avviso della scrivente difesa viola l'art. 3 Cost., autonomamente e in combinato disposto con gli artt. 51 e 97 Cost.; in assenza di una valida ragione giustificatrice, infatti, introduce un duplice limite - di età e per titolo di studio - che incide su una graduatoria già formatasi, ancora valida ed efficace, dando vita ad una palese disparità di trattamento.

Seguono gli ulteriori profili di incostituzionalità della norma in relazione al dovere di assicurare la parità di accesso ai pubblici uffici *ex art. 51 Cost.* nonché in riferimento alla generale regola di cui all'art. 97 Cost., che impone la più ampia partecipazione nelle selezioni comparative della P.A. per l'assunzione di personale dipendente. Con questa chiave di lettura, l'art. 3 Cost. appare allora marcatamente leso anche nell'accezione di obbligo di garantire l'eguaglianza tra i concorrenti in una procedura concorsuale.

1.b. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al requisito dell'età nei ricorsi per l'accesso alle forze di polizia, per quanto nei casi sottoposti all'attenzione della Corte del Lussemburgo non si fosse in presenza di un requisito cambiato in corsa e di uno scorrimento di una graduatoria ancora vigente, così come nel caso di specie.

Orbene, la Corte ha stabilito che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima. In ogni caso, precisa la Corte, “*è necessario accertare se, fissando un limite di età, la normativa nazionale in discussione abbia imposto un requisito proporzionato, vale a dire se il limite in parola sia idoneo a raggiungere l'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo*” (CGUE, sez. II, sent. 13 novembre 2014, causa C-416/13). Alla luce di tali considerazioni, concludeva per l'illegittimità della normativa nazionale che fissava a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale.

Ancor più recente è la pronuncia del 15 novembre 2016 (C-873/2016) la quale, pur sancendo in tal caso la legittimità della norma interna (che però prevedeva il limite ben più elevato di 35 anni ed era volta all'assunzione di agenti della della Polizia in una zona particolarmente complessa, come la Comunità Autonoma dei Paesi Baschi), ha comunque stabilito che la disparità di trattamento può essere giustificata esclusivamente quando costituisca “*un requisito essenziale e determinante per lo*

svolgimento dell'attività lavorativa", ribadendo che sia necessario che il requisito richiesto non sia sproporzionato.

Alla luce di tali pronunce, è palese come la novella legislativa sia lesiva dei principi sanciti dal diritto comunitario e, più specificatamente, della direttiva 78/2000, in quanto introduce un requisito certamente sproporzionato ed ingiustificato attraverso il significativo limite di 26 anni che impone la rimessione alla Corte di Giustizia. Dunque, in via subordinata, qualora non fossero accolte le censure proposte in via principale, si chiede che la questione venga rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per violazione della direttiva 78/2000.

1.c. Come già accennato i nuovi requisiti richiesti, oltre ad essere introdotti in una procedura in corso, prevedono anche delle deroghe e non sono previste per concorsi simili e ove il possesso di determinati requisiti fisici sono certamente necessari.

Quanto fin qui affermato in termini di irragionevolezza della scelta legislativa, risulta ancor più marcatamente dalla circostanza che il nuovo limite di età ed il nuovo titolo di studio imposti allo scorrimento sono derogabili per stessa previsione del legislatore.

Come premesso in fatto, infatti, la disposizione normativa censurata consente di elevare l'età dei candidati sino ad anni 29 qualora abbiano svolto il servizio militare, così confermando quanto sancito dal bando del 2017.

Risulta pertanto evidente che detto parametro, proprio in quanto derogabile, non possa considerarsi un criterio oggettivo, ma mero elemento riconducibile ad una scelta del tutto discrezionale dell'organo disponente. Proprio l'ampia discrezionalità che interessa la decisione in proposito, fa sorgere l'obbligo di motivazione atta a giustificare l'imposizione di un nuovo e più stringente limite di età, tra l'altro adottato per una fase di un concorso già bandito.

Nel caso di specie, alcuna motivazione è stata in proposito palesata, così impedendo la comprensione delle ragioni poste alla base della scelta legislativa che, pertanto, risulta anche su tale punto illegittima.

Peraltro, si evidenzia (all'uopo si depositano i relativi bandi per procedure concorsuali militari e per la polizia penitenziaria e lo scorrimento, intervenuto qualche mese fa, che ha riguardato gli idonei non vincitori con i precedenti criteri, nonché il recentissimo concorso per l'assunzione di 654 Allievi Agenti) come l'abbassamento dell'età ed il nuovo titolo di studio non sia stato esteso a nuove procedure concorsuali, recentemente bandite dalle Forze Armate, ove si sono mantenuti i vecchi requisiti.

Da tali circostanze, in uno al fatto che la procedura di scorrimento in parola prevede solo due fasi (una, la prova scritta, risalente al 2017 e l'idoneità psico-fisica, da accertarsi nei prossimi mesi), comporta il definitivo superamento della diatriba relativa all'età. Se la *ratio legis* consiste nell'aver agenti più giovani e, dunque, presumibilmente più preparati fisicamente e psicologicamente, non si vede perché da una parte tale requisito non venga esteso a tutte le Forze dell'Ordine (vedasi, ad

esempio, la Polizia Penitenziaria o i Vigili del Fuoco), perché i soggetti che hanno svolto il servizio militare possano avere oltre 29 anni compiuti ed il motivo per cui sia necessario sottoporre a prove fisiche i soggetti di cui alla tabella A.

La forma fisica riveste senza dubbio una caratteristica variabile da soggetto a soggetto, ma di certo non predeterminabile in base all'età. Vi sono soggetti di 30 anni sicuramente più preparati fisicamente di giovani di 22 anni. In ogni caso il possesso dei requisiti fisici richiesti può benissimo essere accertato dall'Amministrazione e le prove fisiche sono pensate e previste proprio a tal fine.

Lo stesso discorso può estendersi al nuovo requisito del titolo di studio.

Se la *ratio legis* consiste nell'assunzione di agenti più preparati dal punto di vista culturale, non si vede perché per il recente concorso per 654 Allievi Agenti sia richiesta la sola licenza media e perché non debba, per valutare la preparazione degli aspiranti poliziotti, guardarsi esclusivamente all'esito dell'unica prova scritta prevista dal bando, ove gli odierni ricorrenti hanno dimostrato di essere più meritevoli rispetto ad altri candidati, magari in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'Amministrazione ha già verificato la preparazione di parte ricorrente e la graduatoria stilata dimostra che il loro livello è ben superiore rispetto ad altri soggetti che verranno chiamati a sostenere le successive prove.

In virtù di quanto fin qui sostenuto, a parere della scrivente difesa, il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – appare privo di una legittimazione normativa per incostituzionalità dell'intervento legislativo censurato.

****Questione di legittimità costituzionale****

Solo qualora non sia possibile ritrovare nemmeno una interpretazione conforme ai principi fondamentali, allora quella norma dovrà essere espunta dall'ordinamento, trattandosi di una questione rilevante per parte ricorrente. In tal caso, la scrivente difesa ritiene che la questione debba essere rimessa al vaglio di legittimità del Giudice delle Leggi al fine di valutare la corrispondenza dell'art. 11, comma 2-bis, d. lgs n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 nella parte in cui, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, prevede lo scorrimento della graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per i soli soggetti in possesso *“dei requisiti di cui all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare”*.

I.d. Inapplicabilità allo scorrimento del d.lgs. n. 95/2017.

Allo stesso tempo, anche il richiamo all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, non appare idoneo a legittimare la scelta amministrativa censurata in questa sede.

Come anticipato nella parte in fatto, la norma in questione ha subito una modifica ad opera dal d.lgs. n. 95/2017 tramite cui, ai fini dell'assunzione nel ruolo in questione, il limite di età è stato abbassato ad anni 26 e il titolo di studio idoneo identificato nel diploma di scuola secondaria di secondo grado. È seguita l'adozione, ad opera del Ministero dell'interno, del Decreto ministeriale 13 luglio 2018, n. 103, che all'art. 1 si limita a riportare il limite di età fissato normativamente. In altre parole attraverso gli atti impugnati ad oggi si fa scorrere la graduatoria del concorso bandito nell'anno 2017 con criteri nuovi e differenti da quelli previsti dal bando di concorso originario, attraverso una applicazione retroattiva della nuova normativa.

Bisogna allora chiedersi se una tale attività amministrativa sia corretta o meno.

La scelta legislativa prima, e la ministeriale poi, è stata quella di procedere all'assunzione mediante lo scorrimento di una graduatoria già stilata, quella afferente al concorso dei 1148 allievi agenti.

Appare lampante che la procedura di scorrimento di una graduatoria preesistente ed ancora valida rappresenta il fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale da cui essa discende, atteso che per suo tramite la P.A. sceglie nuovi dipendenti attingendo ad un elenco già esistente e frutto di prove di concorso già esplicate nell'intento di assumere personalità dello stesso tipo e livello di quelli selezionati in precedenza; in caso contrario, infatti, avrebbe di certo optato per l'indizione di un nuovo concorso.

In tal senso allora, non può ammettersi una variazione sostanziale dei requisiti di partecipazione alla fase di scorrimento della graduatoria che intervenga in un momento successivo rispetto allo svolgimento della prova concorsuale da cui discende la graduatoria medesima. Il momento di determinazione e fissazione dei criteri per l'assunzione è, e deve permanere, quello di pubblicazione del bando di indizione del primo concorso atteso che solo in tal modo può considerarsi rispettato il principio di irretroattività della legge proprio perché, nel caso *de quo*, non trattasi di una nuova procedura concorsuale bensì della naturale prosecuzione di un precedente concorso. E solo con riferimento a quest'ultimo, pertanto, che può guardarsi per l'individuazione dei requisiti di assunzione nel ruolo per cui si concorre.

Ne consegue che le novità apportate dal d.lgs n. 95/2017, non potevano (*rectius* non possono) trovare applicazione neanche in riferimento alla procedura selettiva qui contestata, non qualificabile quale nuovo concorso pubblico ma che, al contrario ed alla stregua di qualsiasi scorrimento, rappresenta una continuazione della precedente procedura da cui la graduatoria deriva, pertanto, indissolubilmente legata ai requisiti di partecipazione per quella sanciti.

Secondo la prevalente giurisprudenza, inoltre, occorre fare riferimento alle norme legislative o secondarie vigenti alla data di approvazione del bando che devono essere applicate e le norme sopravvenienti non possono modificare i criteri dei concorsi già banditi, a meno che ciò non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. Tale principio, che ha trovato espressione in molte decisioni amministrative (CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791; CdS, VI, 12.6.2008, n. 2909; CGARS,

14.9.2007, n. 836; CdS, V, 21.9.2005, n. 4937; CdS, V, 5.10.2005, n. 5316; CdS, IV, 6.7.2004, n. 5018) può essere riassunto in estrema sintesi osservando che all'intero procedimento si applicano le regole in vigore al momento del suo inizio salvo che, ovviamente, la lex specialis e cioè il bando, non abbiano diversamente previsto e salva l'applicabilità delle norme meramente interpretative che formano un tutt'uno con la norma interpretata.

Nello specifico, *"In tema di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute (non aventi carattere interpretativo) in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio "tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio"* (CdS, VI, 21.7.2010, n. 4791).

Ammettere il contrario significherebbe consentire una selezione che mai potrà considerarsi trasparente e comparativa, nonché basata esclusivamente sul merito, perché sprovvista di requisiti previamente e obiettivamente definiti, dunque, inidonea ad assicurare la rispondenza dell'Amministrazione pubblica ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità.

La norma qui censurata, dunque, incidendo su un procedimento concorsuale in itinere ha indubbiamente leso il principio ex art. 11 delle preleggi. Sono noti i principi, derivanti da principi costituzionali e della CEDU, entro i quali sono ammissibili leggi dotate di efficacia retroattiva.

Queste, seppur non esiste un espresso divieto alla loro emanazione, sono soggette ad un sindacato di ragionevolezza da parte della Corte particolarmente penetrante. Secondo il giudice delle leggi, infatti, *"al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'art. 25 Cost.), l'emanazione di legge con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello steso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di uguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto"* (C. cost. n. 282 del 2005).

Secondo la Corte, inoltre, *"fuori dalla materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione però che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (da ultimo v. sentenza n. 229 del 1999).*

Tra questi la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali

fondate su leggi precedenti (v. sentenza nn. 211 del 1997 e 390 del 1995” (Cort. Cost. n. 416 del 1999).

Il rispetto dei principi costituzionali, in definitiva, non può che ammettere l'applicazione della disposizione normativa in questione alle sole procedure di assunzione che rientrano nel novero dei nuovi concorsi e non a quelle per cui si procede mediante scorrimento di una graduatoria preesistente, da intendere quale fase successiva di un concorso già bandito ed in parte svolto.

I.e Violazione del principio *tempus regit actum*.

D'altra parte, qualora l'art. 6 comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, così per come modificato nel 2017, avesse potuto ottenere automatica ed ordinaria applicazione nel caso di specie, il Legislatore non avrebbe avuto bisogno di intervenire imponendone il rispetto mediante l'art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, poi convertito con legge 12/2019.

Ed è a questo punto che si coglie, forse in maniera più chiara e concreta, l'irragionevolezza della stessa disposizione normativa.

Il rispetto dei principi costituzionali e generali del diritto, tra cui in primis il principio *tempus regit actum*, comporta che i nuovi requisiti di età e titolo di studio per l'assunzione al ruolo in questione non avrebbero potuto subire una modifica in itinere. Adottando la normativa censurata, il legislatore non fa altro che confermare indirettamente tale assunto atteso che la disposizione appare rappresentare soltanto un mero tentativo di superare i limiti posti dal detto principio dando vita ad una disposizione inconciliabile col dettato costituzionale.

È proprio sul punto che occorre soffermarsi, rappresentando che la giurisprudenza, in questo suffragata dalla prevalente dottrina, ha da tempo elaborato ed applicato un criterio volto a garantire anche la *par condicio* delle persone coinvolte nel procedimento concorsuale. In sintesi, ha affermato il principio secondo il quale "*tempus regit actum*" non trova applicazione alle procedure concorsuali in corso al momento di entrata in vigore di nuove norme; ha ribadito che un concorso è interamente disciplinato dalle norme in vigore nel momento di inizio del relativo procedimento e, infine, ha chiarito che le norme sopravvenute nel corso della procedura concorsuale possono trovare applicazione solo in caso di esplicita od implicita previsione di applicabilità ai procedimenti in corso. Di conseguenza, poiché la procedura concorsuale inizia con la pubblicazione del bando, che ne costituisce *lex specialis*, è in questo momento che si determina il sistema normativo di riferimento di tutte le fasi del concorso. Tale sistema si modifica in conformità delle norme sopravvenute solo se di queste sia prevista l'applicazione anche ai procedimenti in corso.

Pertanto, le norme sopravvenienti per le quali non vi è un rinvio implicito nella *lex specialis*, non devono essere applicate ai concorsi già banditi, tranne il caso in cui non sia diversamente previsto dalle norme stesse.

In tal senso è la giurisprudenza proprio di codesto On.le T.A.R. secondo cui, in ipotesi analoga, ha chiarito che "*secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla*

*procedura di concorso in esame - la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando – nel caso in esame, dell’art.7 comma 2 lett.b - atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, **in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754**)” (ex multis, Sez. III bis, n. 7309/14).*

*È principio assolutamente pacifico, infatti, che, “nel caso in cui l’amministrazione modifica un elemento essenziale del bando di concorso, determinante per l’esercizio di una scelta dei concorrenti che la legge stessa impone, **è necessario, in forza del generale principio dell'affidamento, che i privati siano rimessi nella condizione di poter nuovamente esercitare la scelta medesima, attesa la modifica dei termini in base ai quali essa era stata originariamente effettuata**” (T.A.R. Lazio, Sez. I, 5 luglio 1989, n. 917). Non è consentito, infatti, “procedere ad una sensibile e **rilevante innovazione delle regole di selezione**, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e nel corso della procedura selettiva” (Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4627).*

“Il bando di concorso, costituendo la lex specialis della procedura selettiva, non può essere modificato dopo che si sono concluse le relative operazioni, nel senso di assumere come parametro di riferimento, al fine di verificare il possesso dei requisiti di ammissione, una normativa diversa da quella richiamata dal bando stesso, atteso che le clausole in esso contenute costituiscono un unicum perché fissano nel loro insieme le regole alle quali la selezione deve conformarsi, regole che non possono essere modificate, con un intervento in parte demolitorio e in parte additivo, dopo che è già avvenuta la scelta dei candidati” (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 22 dicembre 2005, n. 8173).

I.e.1. Come poi chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 137/2009), qualora trattasi di norme-provvedimento, le norme sopravvenute risulterebbero ammissibili solo se rispettose del canone di ragionevolezza, oltre che del principio della tutela dell'affidamento dei candidati, principalmente garantiti attraverso il rispetto della *par condicio*.

Canone che lo stesso Giudice delle Leggi ritiene di “applicare con particolare rigore affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si risolva in una modalità per aggirare i principi di eguaglianza ed imparzialità”. Ciò in quanto “la mancata previsione di una riserva di amministrazione e la conseguente possibilità per il legislatore di svolgere un’attività a contenuto amministrativo, non può giungere fino a violare l’eguaglianza tra i cittadini”.

Riportandosi alla fattispecie concreta, occorre sottolineare che, né dal testo della norma, né dai lavori preparatori della legge emerge la *ratio* giustificatrice del caso concreto, non risultando l’osservanza

di criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta di modificare *ex post* i requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi. Ne consegue il contrasto dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 135/2018, convertito dalla legge 12/2019, con l'art. 3 Cost. per violazione del principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento.

In virtù di quanto fin qui sostenuto, a parere della scrivente difesa, il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – appare privo di una legittimazione normativa per incostituzionalità dell'intervento legislativo censurato.

Anche in questo senso, si avanza il successivo motivo di ricorso.

2. Contraddittorietà tra atti della pubblica amministrazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio tempus regit actum. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio del merito. Eccesso di potere, disparità di trattamento. Violazione del d.lgs.n. 165/2001. Violazione del decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza – Capo della polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

2.a Il decreto ministeriale impugnato e lo scorrimento della graduatoria.

In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, ed ai fini della copertura di posti vacanti nell'ambito del pubblico impiego, l'Amministrazione ha facoltà di scegliere tra due alternative: indire un nuovo concorso da un lato, disporre lo scorrimento della graduatoria preesistente ed ancora valida dall'altro.

La norma di riferimento di cui all'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, difatti, garantisce all'Amministrazione una libertà decisionale, seppur nel rispetto della sancita preferenza per lo scorrimento della graduatoria ogniqualvolta le nuove professionalità necessarie per l'ente equivalgano a quelle presenti nelle graduatorie di cui trattasi. Riconosce dunque un *favor* per lo scorrimento, ma non preclude all'Amministrazione la possibilità di indire un nuovo concorso a patto che ne venga motivata la necessità.

Nel caso di specie, nell'individuare lo strumento con cui soddisfare l'esigenza di assunzione dell'individuato fabbisogno di 1851 Allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione competente propendeva per lo scorrimento della graduatoria in luogo dell'indizione di un nuovo concorso, adottando a tal fine il decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019.

Come già esplicitato, nel concretizzare tale scelta, tuttavia, l'Amministrazione resistente tradisce la propria determinazione e si pone in contraddizione ed incoerenza con la scelta *ab origine* individuata perché, pur avendo optato per lo scorrimento di una graduatoria ancora valida ed efficace, non ha però mantenuto gli stessi requisiti di partecipazione previsti per il primo concorso da cui quella graduatoria scaturisce.

Come chiarito dal Giudice Amministrativo, la variazione è da considerarsi sostanziale quando incide sulle prove di esame e sui requisiti di partecipazione (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1796, 9 aprile 2015).

I nuovi criteri di età e titolo di studio entrano nel merito di un concorso bandito nel 2017, acquisiscono così efficacia retroattiva ed introducono una significativa modifica della graduatoria, diversa e non coerente con la modalità concorsuale bandita.

Proprio in considerazione di tali fattori la scelta dell'Amministrazione appare ingiusta oltre che illogica. L'estromissione dal gruppo di coloro che hanno compiuto i 26 anni e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, non è per nulla coerente con le premesse adottate dalla PA in questione e tradisce la scelta di procedere allo scorrimento.

Né vale ad escluderne l'illegittimità la circostanza che il Decreto impugnato sia stato adottato in attuazione di una novella legislativa e che, pertanto, l'Amministrazione abbia proceduto nel senso sopra indicato per tener conto della Legge sopravvenuta.

Difatti, nel caso di una procedura concorsuale, l'adeguamento ad una nuova norma deve necessariamente intervenire mediante un provvedimento espresso dell'amministrazione che si dia carico di motivare in ordine alle ragioni che consentono l'utilizzo dello *ius superveniens* e che garantisca la non violazione della *par condicio* tra i candidati.

Ma non solo. *"In tema di concorso a pubblico impiego, la disciplina contemplata nel bando ha portata vincolante ed esige che l'Amministrazione dia alla stessa puntuale e rigorosa applicazione.*

L'Amministrazione può - ovviamente - intervenire in autotutela sulla procedura selettiva, qualora ne sussistano i presupposti, ed indire eventualmente un nuovo concorso, ma non può modificare, pena la violazione della "par condicio", le regole del gioco in corso d'opera una volta che sia scaduto il termine per la presentazione delle domande." (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684).

L'operato dell'Amministrazione, dunque, ***"indipendentemente dalle intenzioni sostanziali nella specie perseguite, non è stato corretto da un punto di vista formale e procedurale, atteso che la stessa avrebbe dovuto, semmai, tempestivamente intervenire in autotutela sulle previsioni illegittime della legge di concorso, ovvero, ricorrendone i presupposti, sull'intera procedura concorsuale"*** (T.A.R. Catania, Sez. II, 4 marzo 2013, n. 684).

Nel caso di specie, la P.A ha recepito *tout court* le disposizioni normative contestate in precedenza, riportando fedelmente il dato normativo e, dunque, omettendo sia di chiarire le motivazioni giustificatrice della propria azione, sia di agire in via di autotutela a tutela dei destinatari del provvedimento.

2.b La contraddittorietà nei confronti del bando del 2017.

La contraddittorietà dell'*agere* amministrativo in questa sede censurato appare ancor più marcata alla lettura del bando di concorso del maggio 2017.

La disposizione di cui al relativo art. 4 - “*requisiti di partecipazione*” – dopo aver definito tutti i criteri, tra gli altri, il limite di età ad anni trenta ed il diploma di scuola secondaria di primo grado, al comma terzo dispone che “*i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell’età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo*” .

Dalla disposizione, due sono le deduzioni che possono estrarsi.

Anzitutto, l’attenzione si concentra sulla circostanza che il limite temporale entro cui devono mantenersi i requisiti di specie viene fissato “*alla data di immissione nel ruolo*”, disposizione dalla quale trapelano la *ratio* ed i principi di diritto seguiti dall’Amministrazione; questa infatti individua i requisiti concorsuali e li cristallizza sino all’effettiva assunzione in ruolo dei candidati. Il confine temporale dunque non attiene alla pubblicazione delle graduatorie bensì al momento in cui gli Agenti vengono assunti.

La disposizione deve necessariamente leggersi alla luce del sistema in cui si innesta ove il principio di vigenza triennale e l’istituto dello scorrimento delle graduatorie rappresentano ormai istituti ordinari generali vevoli per il reclutamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni, consacrati per merito della progressiva ed univoca tendenza del Legislatore, anche a fronte di obblighi comunitari che rendono più stringente la necessità di contenimento della spesa pubblica, di prorogare la validità e l’efficacia di precedenti graduatorie cui le Amministrazioni, al fine di coprire posti nuovi, debbono attingere per le relative assunzioni.

Riguardo il caso in questione, pertanto, può di certo ritenersi che l’art. 4, nella specie al comma 3, riferito oggettivamente alla graduatoria da cui il Ministero dell’Interno dichiara di attingere per la copertura dei nuovi 1.815 posti per Allievi agenti della Polizia di Stato, espliciti i propri effetti nell’intero triennio di vigenza della stessa e, dunque, estenda la sua portata anche alla procedura di assunzione indetta con Decreto del 13 marzo 2019, così che ad un’identità di graduatoria non possa che corrispondere un’identità di requisiti sino all’immissione in ruolo dei candidati meritevoli.

Tale assunto appare ancor più vero se ci si sofferma sul secondo periodo della disposizione in parola nella parte in cui blocca definitivamente, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, il requisito dell’età massima previsto da bando.

Ciò conduce a ritenere che la PA, da un lato, aveva già previsto la sopravvenienza di lungaggini nella procedura che avrebbero potuto far decorrere anche importanti lassi temporali, dall’altro, evidenzia ancora una volta l’ovvia circostanza che i requisiti concorsuali originariamente previsti non possono variare fino all’assunzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria.

Diversamente argomentando si profilerebbe una chiara violazione del principio *tempus regit actum* che volge la propria attenzione ad ogni singola procedura amministrativa.

Solamente la “perpetuatio” della normativa di riferimento può garantire maggiore certezza nello svolgimento delle varie fasi del procedimento e così proteggere le aspettative che i cittadini hanno maturato nel momento in cui questo ha preso avvio. L’interesse legittimo, infatti, prende consistenza solamente nel momento iniziale in cui si avvia il confronto con il potere pubblico.

Appare allora opportuno richiamare quanto già in precedenza chiarito ovvero che, in materia di concorsi pubblici, è intervenuta la giurisprudenza amministrativa affermando, in particolare con l’Adunanza Plenaria n. 9/11, la generale insensibilità del bando alle sopravvenienze normative volte a modificare procedure concorsuali in fase di svolgimento, in quanto tale atto amministrativo generale è *lex specialis* della procedura che, pertanto, ipostatizza il perimetro regolamentare vigente al momento della sua adozione, in funzione di uno svolgimento certo ed imparziale della selezione; residua, come sola eccezione, lo *ius superveniens* avente ad oggetto proprio lo specifico concorso in svolgimento e purché esso rispetti i parametri di ragionevolezza a cui la Corte Costituzionale (n.137/09) lega l’ammissibilità delle norme-provvedimento. Per tutti i motivi che la difesa ha esplicitato sino ad ora, la legge-provvedimento relativa al caso di specie non rispecchia affatto il canone della ragionevolezza delle leggi e, pertanto, la scelta amministrativa non può che considerarsi illegittima.

2.c Violazione del principio del legittimo affidamento.

A causa del mutamento dei requisiti di partecipazione, gli attuali ricorrenti, nonostante abbiano partecipato alla precedente prova concorsuale e siano stati già esaminati con esito favorevole, si vedono privata la possibilità di partecipare alla nuova selezione che attinge proprio dalla medesima graduatoria in cui si trovano collocati in posizione utile per l’assunzione.

La scelta qui censurata non fa altro che tradire le aspettative e l’affidamento dei ricorrenti, privandoli delle dovute garanzie costituzionali.

Nello specifico, il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso *de quo* l’affidamento sorge a seguito di un comportamento dell’Amministrazione che ha determinato una posizione di vantaggio in capo ai ricorrenti consistente nella presenza in una graduatoria valida per tre anni a cui, per legge, la PA doveva attingere ai fini dell’assunzione del nuovo contingente bandito. Detta circostanza non poteva che indurre i medesimi a sperare in una futura evoluzione di tale situazione preordinata all’effettiva assunzione.

È in tal senso quanto affermato dal Consiglio di Stato in campi analoghi e cioè che **l’esercizio di un’attività “con il consapevole ed ininterrotto consenso dell’Amministrazione, comporti che si è avuto in concreto un totale affidamento”** (Sez. VI, 17 febbraio 2010, n. 889) **da parte dell’Amministrazione medesima in favore degli interessati e che questi abbiano in tal modo**

dimostrato di possedere i requisiti o, in ogni caso, di essere idonei allo svolgimento della suddetta attività con conseguente acquisizione dello status o della posizione ambita.

La violazione del principio del legittimo affidamento si rileva anche sotto il punto di vista temporale dal momento che i ricorrenti, in attesa della selezione di ulteriore personale da oltre un anno rispetto alla pubblicazione della graduatoria stessa, si trovano ivi collocati in posizione utile nel relativo triennio di vigenza.

Per comprendere l'ampiezza del principio che si sostiene violato, si richiama la costante giurisprudenza dell'On.le Consiglio di Stato che ha a più riprese chiarito come *“nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”* (Consiglio di Stato, IV, sent. n. 2536/2008).

Appare a tal punto opportuno chiarire ancora una volta che, nel caso di specie, l'intervento legislativo prima e quello amministrativo poi, mutano i requisiti previsti per poter ottenere l'assunzione quali allievi agenti della Polizia di Stato con effetto per l'avvenire ma incidendo sulla situazione giuridica preesistente e già consolidata degli odierni ricorrenti. I nuovi requisiti, infatti, non producono effetti nei confronti di nuovi candidati od esaminandi, di soggetti che per la prima volta chiedono di partecipare ad una selezione pubblica per l'occupazione dei determinati posti banditi, ma all'opposto influiscono negativamente sulla posizione già acquisita di coloro – gli attuali ricorrenti – che hanno già superato brillantemente una prova scritta ed erano, nonché sono, in attesa di essere assunti mediante scorrimento nei tre anni di vigenza della graduatoria che li vede utilmente collocati. Evidente appare la macroscopica lesione del principio del legittimo affidamento.

2.d Violazione del principio del merito.

Com'è noto, l'art. 34 Cost., afferma il principio secondo il quale *“i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*. Si tratta di una delle norme più importanti del disegno costituzionale di promozione sociale e umana perché, letto in combinato con il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost, individua nella valorizzazione del merito uno dei più potenti motori del progresso individuale e sociale, ancor prima dell'accesso al mondo del lavoro, ossia al fondamento stesso dell'intero ordinamento repubblicano a norma degli artt. 1 e 4 Cost.

Così agendo la PA, in attuazione della norma di cui si è appena censurata la legittimità costituzionale, produce l'ulteriore violazione del principio del merito. Concretizza infatti una palese discriminazione, a scapito dei più meritevoli che, alla prova scritta cui si sottoposero insieme a tutti gli altri, totalizzarono i punteggi migliori.

Difatti, secondo la lettura combinata degli artt. 97 e 51, primo comma, Cost., il merito rappresenta uno dei criteri di distribuzione di risorse. Nel momento in cui il numero dei posti di pubblico impiegato è inferiore al numero di coloro che aspirano ad occuparli, è necessario procedere ad una selezione che va fatta su base meritocratica, quale strumento essenziale per assicurare efficacia ed efficienza della PA, eguaglianza ai cittadini ed equilibrio tra i poteri.

In questo senso si è espressa unanime giurisprudenza ribadendo che il rispetto del principio meritocratico è cardine di tutte le graduatorie. Secondo il Consiglio di Stato *“appare opportuno l’approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non apparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall’appellante circa l’applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall’interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453).

Risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).

E' evidente, infatti, che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacché tale deve ritenersi l'esclusione di parte ricorrente ottenuta da altri in posizione ad essa deteriore in graduatoria. *“Ogni diversa opzione (rispetto al punteggio), essendo fondata sulla base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che hanno conseguito punteggi inferiori”* (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.).

Le stesse parole sono usate per la vicenda del “pettine” delle graduatorie degli insegnanti dalla Corte Costituzionale chiarendo che *“la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”* (C. Cost. n. 42/11, cit.).

Così facendo l'individuazione dei candidati da sottoporre alle visite conclusive *“non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso [determinati ambiti] e dal numero di concorrenti presso ciascun [ambito], ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato [ambito]*

perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

“Non si tratta, poi, qui, di sindacare una tra le tante possibili opzioni lasciate alla discrezionalità del legislatore, perché una volta che il legislatore abbia optato, a monte, per il sistema meritocratico della [procedura di mobilità nazionale unica], non può che residuare” che la graduatoria finale debba essere basata solo sul punteggio.

Ne deriva l’ineludibile postulato secondo cui l’accesso al pubblico impiego avviene tramite una selezione fra gli aspiranti eseguita sulla base del merito dimostrato nelle prove d’esame.

Il rispetto del richiamato principio del merito, dunque, avrebbe imposto alla PA, e prima ancora al legislatore, di consentire a coloro che vantano detti punteggi di accedere alla selezione attuale invece di limitare loro la partecipazione a causa di nuovi criteri di età e titolo di studio non previsti all’epoca dello svolgimento della prova e che per nulla attengono al merito soggettivo.

Tale mortificazione del merito non può trovare nessuna giustificazione, razionale neppure facendo ricorso ai soli casi in cui, per giurisprudenza costituzionale, l’attuazione dei diritti sociali può essere limitata per la necessità di essere conformata in concreto sulla base delle reali disponibilità finanziarie dello Stato (ad ese. C. cost. n 7 del 1967, 125 del 1975, 36 del 1982, 281 del 1992).

Al contrario, proprio la Corte Costituzionale ha sempre affermato che *“va rilevato (...) che la disposizione costituzionale (art. 34, terzo comma, della Costituzione) riconosce il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai “capaci e meritevoli”, la cui violazione, come si rileva anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al “profitto”*.

Anche da questo punto di vista, pertanto, non può che palesarsi un’evidente illegittimità della Decreto impugnato e, prima ancora, della disposizione legislativa di cui è applicazione.

ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Si chiede in primis l’integrazione del contraddittorio *ex art. 49 c.p.a.* e oltretutto ai sensi dell’art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l’autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA

In via cautelare, si chiede la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento al Decreto n. 333-B/12D.3.19/5429, pubblicato in data 15 marzo 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana emanato dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, meglio identificato in atti, con contestuale richiesta di ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove della selezione in esame.

Relativamente al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum*, ci si permette di portare all'attenzione dell'Ecc.ma S.V., l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con estrema urgenza.

Le prove cui parte ricorrente è stata illegittimamente esclusa sono in corso di svolgimento e termineranno a breve; secondo quanto previsto dagli Allegati 1 e 2 al Decreto ministeriale che dispone le convocazioni, hanno preso avvio dal giorno **8 maggio 2019** e termineranno **11 luglio 2019**, ultima data di espletamento della valutazione di idoneità psicofisica degli aspiranti all'assunzione. Mediante il decreto impugnato, inoltre, la stessa Amministrazione ha individuato nel giorno **2 agosto 2019** il termine ultimo per la conclusione dell'intera procedura, prevedendo un lasso temporale evidentemente stringente.

In virtù della *ratio legis* ed affinché la legge provvedimento non incappi nel vizio dello sviamento di potere, discostandosi dall'interesse pubblico, i ricorrenti devono essere ammessi alle prove in essere, nell'interesse della stessa Amministrazione che, in tal modo, potrà verificare direttamente il possesso dei requisiti fisici in capo ai ricorrenti.

La mancata concessione della misura cautelare precluderebbe a parte ricorrente la partecipazione della procedura nelle more della definizione di merito del contenzioso, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e lavorative.

A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008 n. 293; 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006 n. 351), rilevando “*che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione*” (ord. n. 6305/05) e “*che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito*” (ord. N. 351/06).

È proprio chi come i ricorrenti ha sostenuto, e proficuamente, la prova nel 2017, ad essere maggiormente pregiudicato dall'introduzione dei nuovi criteri partecipativi. Si tratta di soggetti che hanno curato la propria preparazione nel 2017/18 ed hanno già sostenuto la prova scritta con profitto. In altri termini, in difetto di una misura cautelare di massima urgenza che sospenda gli atti impugnati e consenta l'ammissione con riserva alle prove ministeriali in atto, parte ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di superare il concorso, con ciò neutralizzata la tutela giudiziale invocata ed inficiata irreparabilmente la possibilità di ottenere il bene della vita al quale aspira.

In proposito occorre di nuovo sottolineare che tutti i ricorrenti, sono collocati nella graduatoria oggetto dell'immediato scorrimento, e pertanto, qualora venissero ammessi a partecipare alla procedura, verrebbero selezionati tra i candidati da sottoporre alle visite di accertamento conclusive. Si consideri, in aggiunta, che l'esclusione dalla procedura *de qua*, preclude definitivamente la possibilità per i ricorrenti di intraprendere la carriera all'interno della Polizia di Stato atteso che ai

prossimi concorsi dovranno necessariamente (e stavolta legittimamente) applicarsi i nuovi requisiti previsti dal d. lgs. n. 95/2017.

Solo l'annullamento del provvedimento che impone i nuovi requisiti di partecipazione, congiunto alla sospensione della disposizione normativa censurata, e l'ammissione con riserva alla selezione consentirebbe a parte ricorrente di vedere tutelato il bene della vita al quale aspira ed unitamente preserverebbe l'Amministrazione dai cospicui esborsi economici e da inutile e dannose lungaggini procedurali e giudiziali.

In conformità alla oramai pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, *“al fine di conciliare il carattere accentratore del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; art. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), va concesso una misura cautelare “interinale”, fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale”* (9 novembre 2011 b. 4895).

Sulla possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare.

Com'è ben noto al Collegio, è possibile sollevare questioni di legittimità costituzionale già in sede cautelare quando *“il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi esaurito la propria potestas iudicandi”* (così C. Cost. 172 del 2012).

E' quanto si chiede con il presente giudizio in sede cautelare, invocando l'ammissione dei ricorrenti alla procedura oggetto di ricorso in via temporanea mediante la misura monocratica invocata. Con una pronuncia cautelare efficace sino alla decisione della questione di costituzionalità nel merito da parte della Consulta, con la conseguente restituzione degli atti di causa e la fissazione di una nuova camera di consiglio in sede cautelare per valutare la situazione normativa verificatasi a seguito della pronuncia costituzionale.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso si chiede, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o la concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile giacché l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di essere ammessa alla valutazione circa l'efficienza fisica e l'idoneità fisica, psichica e attitudinale ad opera dell'Amministrazione resistente almeno prima dell'esaurimento di tutti i posti banditi.

Per questi motivi,

si chiede

che Codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, nella parte in cui occorrer possa, dei provvedimenti in epigrafe voglia:

- 1) in accoglimento dei motivi di ricorso, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva di parte ricorrente alla procedura *de qua*;

- 2)annullare il bando impugnato in epigrafe anche nei limiti dell'utilità per i ricorrenti;
- 3)annullare l'intera procedura di scorrimento prevista dal decreto impugnato;
- 4)in via ancora ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica della ammissione di parte ricorrente alle prove cui aspira, voglia condannare l'Amministrazione intimata al risarcimento di tutti i danni cagionati agli odierni ricorrenti.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si precisa che ai fini del pagamento del Contributo Unificato questo è dovuto nella misura pari ad € 325,00.

Si chiarisce che, esclusa l'epigrafe (4 pagine), le istanze risarcitorie, cautelari e istruttorie e le conclusioni (5 pagine), il presente atto è composto di n. 28 pagine e rientra dunque nei limiti dimensionali prescritti.

Roma, lì 14 maggio 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti